

Reg. Sent. 25/2026

Depositata il 19.01.2026

N. 369/25 R.G. Trib.

N. 4993/24 R.G.N.R.

N. 3698/24 R.G.Gip

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- Rito monocratico -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice , dott.ssa Maria Michela DI FINE - alla pubblica udienza del giorno 12 gennaio 2026 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

G. E., nato ad (...) in data (...), residente a (...) in via (...); con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. C. E. del foro di Nola

LIBERO - ASSENTE

Difensore di fiducia dall'avv. E. C. del foro di Nola

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 6 bis comma 2 Legge n. 401/1989 poiché, in occasione della partita di calcio Pescara - Ancona svoltasi il 21.4.2024, superava indebitamente il cancello che separava la tifoseria ospite da quella locale, al fine di arrivare allo scontro con i tifosi pescaresi.

In Pescara, il 21.4.2024

Conclusioni delle parti:

- Il Pubblico Ministero, dott.ssa Daniela Di Stefano, ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di anni uno di reclusione;

- L'avv. E. C., difensore dell'imputato, ha chiesto in via principale l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato ed in via subordinata l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p. perché non punibile per la tenuità del fatto.

MOTIVAZIONE

G. E. è stato tratto a giudizio con decreto di giudizio immediato ex art. 464 c.p.p., a seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. (...) del 31.1.2025, per rispondere del reato indicato in epigrafe.

All'udienza del 7.7.2025, accertata la regolarità del contraddittorio e dichiarata l'assenza dell'imputato, sono state ammesse le prove richieste dalle parti (PM: testi B. R., B. G. e C. M.; difesa: esame dell'imputato).

All'udienza del 29.9.2025, sentito il teste C. M. ed acquisita documentazione fotografica, il P.M. ha rinunciato agli ulteriori testi di lista, seguendo la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova nella parte ad essi relativa. Alla medesima udienza è stata accolta la richiesta del P.M. di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., disponendo l'esame del teste C. D..

All'udienza del 17.11.2025, sentito il teste C. D., è stata accolta la richiesta della difesa di differimento della discussione per consentire all'imputato di rendere l'esame.

All'udienza del 12.1.2026, presente l'imputato e revocata la dichiarazione di assenza, assunto l'esame dell'imputato, data lettura degli atti consentiti, si è proceduto alla discussione, al cui esito le parti hanno concluso come riportato in epigrafe, ed il giudice, a seguito della camera di consiglio, ha deciso come dispositivo letto in udienza.

Le emergenze processuali consentono di ritenere provata la condotta di reato contestata nell'imputazione.

Dalle deposizioni assunte e la documentazione fotografica in atti (estrapolata dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presso lo stadio Adriatico) è emerso quanto segue:

- in data 21.4.2024 presso lo stadio Adriatico si svolgeva la partita di calcio Pescara –Ancona, evento sportivo caratterizzato da diversi incidenti tra le opposte tifoserie e diversi feriti, alcuni dei quali anche con lesioni importanti;
- il G., facente parte della tifoseria anconetana veniva individuato a fine partita, allorquando, mentre erano in corso le operazioni di deflusso della tifoseria ospite, cui era riservato specifico settore, unitamente ad un centinaio di altri tifosi, si portava in una zona interclusa, previo sfondamento di primo cancello che divideva il settore ospiti da quello della tifoseria locale, riversandosi in un corridoio intercluso alla tifoseria per avvicinarsi ad un secondo cancello di accesso alla zona riservata alla tifoseria locale;

- in tale contesto interveniva la forza pubblica per bloccare il tentativo di sfondamento del secondo cancello, e nell'occasione uno degli agenti di PG riportava lesioni gravi ad opera di tifoso non individuato;
- venivano acquisite le immagini registrate con le telecamere di sicurezza installate nello stadio, emergendo tra i tifosi anconetani protagonisti dell'accesso nell'area vietata, la presenza di G. E., come individuato da agenti della DIGOS di Ancona a cui venivano inoltrate le immagini per il riconoscimento dei tifosi (cfr frame n. 3 – sequenza temporale “18.44.11 – soggetto n. 4);
- inoltre attraverso l'acquisizione delle immagini relative alla fase di ingresso dei tifosi anconetani all'interno dello Stadio, ove a, a seguito di rissa, vi era stato l'ingresso abusivo e non registrato di circa 300 tifosi, si riscontrava che anche l'imputato era entrato in quel contesto, impedendo la registrazione della sua presenza (Cfr frame n. 4 – sequenza temporale “16.17.46” – soggetto indicato con il n. 4).

Il riconoscimento di G. E. tra i tifosi che, dopo lo sfondamento di un cancello, si erano portati in un corridoio, intercluso alle tifoserie, per raggiungere l'area destinata alla tifoseria locale, era oggetto della deposizione del teste C. M., assistente di PS in servizio presso la Digos Di Ancona.

In particolare C. M., premesso di far parte della squadra della Digos di Ancona che si occupa di seguire le tifoserie, ha riconosciuto senza dubbio (“al cento per cento”) G. E., noto per ragioni di ufficio in quanto tifoso della squadra di calcio dell'Ancona, seguendo le partite giocate sia in casa che in trasferta, nel soggetto individuato con il numero quattro nella foto riprodotte i tifosi dell'Ancona che, scavalcato in cancello, erano entrati nella zona interclusa.

L'imputato in sede di esame, premesso di aver assistito alla partita di calcio Pescara – Ancona tenuta il 21.4.2024 e di essere entrato nello stadio con regolare biglietto, ha dichiarato che alla fine della partita, seguita dal settore ospiti, seguendo il flusso in uscita, si era trovato casualmente nella zona vietata, credendo che fosse la regolare via di uscita dallo stadio e non essendosi avveduto dell'indebito sfondamento del cancello di sicurezza.

Osserva il preliminarmente il giudicante che non vi sono dubbi in ordine alla individuazione dell'imputato tra i tifosi della squadra di calcio che, alla fine della partita, accedevano a zona vietata, previo sfondamento di un cancello di sicurezza, non emergendo dubbi sulla

identificazione svolta da personale della digos di Ancona, in base alle fotografie estrapolate dai video registrati dalle telecamere di sicurezza interne ed esterne allo stadio Adriatico; circostanza peraltro ammessa dallo stesso imputato in sede di esame.

Ciò posto, nei fatti accertati emergono gli elementi della contravvenzione contestata nell'imputazione, avendo l'imputato, entrato all'interno dello stadio Adriatico per assistere alla competizione di calcio Pescara – Ancona senza la preventiva registrazione della sua presenza, invaso, unitamente ad altri tifosi, sfondando un cancello, una zona interclusa alla tifoseria avversaria per avvicinarsi all'area della tifoseria locale.

Né appare decisiva, al fine di escludere l'elemento soggettivo della contravvenzione, la ricostruzione difensiva offerta in sede di esame dall'imputato, parzialmente contraddetta in riferimento alle modalità di accesso accertate (senza registrazione dell'ingresso) ed apparendo inverosimile, alla luce dell'accertato sfondamento - pur ad opera di altri - del cancello di sicurezza, comunque varcato dall'imputato, l'asserita inconsapevolezza di quanto in precedenza accaduto.

Invero, pur accertata la sussistenza della contravvenzione, ritiene il giudicante che nel caso in esame debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 131 bis c.p., evidenziando la vicenda la tenuità della condotta.

Il reato per cui si procede è punito con l'arresto fino ad un anno e con la contravvenzione da 1000 euro a 5.000 euro.

Il comportamento non è abituale trattandosi di un'unica condotta, essendo peraltro l'imputato incensurato.

Non si ravvisa alcuno degli elementi previsti dal secondo comma dell'art. 131 bis c.p. che escludono la valutazione di particolare tenuità della condotta, né la fattispecie di reato rientra tra le ipotesi ostative di cui al terzo comma della citata norma.

Inoltre, non risultando accertata la partecipazione dell'imputato alla effrazione del cancello di sicurezza né ai disordini e scontri successivi, deve ritenersi l'esiguità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma.

Ne consegue che G. E. deve andare assolto dalla contravvenzione a lui ascritta in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Visti gli artt. 131 bis c.p. e 530 c.p.p. assolve G. E. dal reato a lui ascritto perché non punibile per la particolare tenuità del fatto.

Revoca il decreto penale di condanna n. (...) del 17.1.2025.

Pescara, 12 gennaio 2026

Il giudice

(dott.ssa Maria Michela Di Fine)